



Sentenza n° 16
2013

CRON. 222F
REP. 10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sezione Fallimenti

Riunito oggi in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Dr. Michele Monteleone | Presidente - relatore |
| 2) Dr.ssa Maria Letizia D'Orsi | Giudice |
| 3) Dr. Michele Cuoco | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a rito ordinario della "impresa individuale Eurosolette di LOLLO ANTONIO" con sede in Montefalcone di Valfortore (Bn) C.da Fontana Iatella, PI e CF LLLNTN68S20F494Z numero REA BN-107356, nonché di "LOLLO ANTONIO" nato a Montefalcone di Valfortore (Bn) il 20.11.68 Codice Fiscale LLLNTN68S20F494Z

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato in data 20.12.2012 da CREDITO EMILIANO s.p.a. si chiedeva dichiararsi il fallimento della impresa suindicata, denunciandone lo stato di insolvenza.

IL TRIBUNALE

Udita la relazione del Giudice incaricato di riferire; vista la regolare convocazione del debitore; preso atto della dichiarazione di contumacia; assunte le necessarie informazioni e ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 9 L.F.; rilevato che:

- ✓ il credito azionato ha trovato puntuale riscontro nei documenti contabili prodotti dalla società creditrice;
- ✓ in ordine ai requisiti dimensionali per la declaratoria di fallimento ex art. 1 cpv. l.f. sul piano processuale, va evidenziata la circostanza che il

creditore che agisce in giudizio per sentir dichiarare il fallimento del suo debitore deve limitarsi a dedurre la qualità imprenditoriale e dovrà essere quest'ultimo a dover invocare la propria qualità di imprenditore "non fallibile";

- ✓ del resto come già evidenziato in alcune pronunce della S.C. (cfr. in tal senso Cass. Civ. n° 12548/2000 nonché n° 4455/2001) l'onere della prova non può che gravare, secondo i principi generali (Art. 2697 C.C.) sull'imprenditore che rivendicando nel caso di specie la qualifica di imprenditore "non fallibile" intende sottrarsi al fallimento;
- ✓ una volta dedotta la natura commerciale dell'impresa ed accertato lo stato di insolvenza il creditore ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio avendo "portato in giudizio" i fatti costitutivi della domanda;
- ✓ nel caso di specie la impresa individuale debitrice non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 1 cpv. l.f. essendo rimasta contumace e non avendo fornito, così, alcuna prova in senso contrario, non avendo prodotto le scritture contabili in ossequio a quanto previsto dal decreto di convocazione del 14.11.2012;
- ✓ attesa la qualità di imprenditore commerciale della impresa individuale la stessa risulta assoggettabile al fallimento;
- ✓ infine, ai sensi dell'art. 5 l.f., risulta lo stato di insolvenza del debitore (cfr. visura ipotecaria e comunicazione segnalazione sofferenza del 31.07.2012) e che, in particolare, non è stato in grado di soddisfare nemmeno parzialmente, il creditore istante;
- ✓ pertanto occorre dichiarare il suo fallimento.

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 2082 C.C., 1-5-6-9-16 della Legge Fallimentare (R.D. 16/03/1942 N.267, così come modificato dal D.L.vo 9 Gennaio 2006 N° 5):

DICHIARA

il fallimento a rito ordinario di: "impresa individuale Eurosolette di LOLLO ANTONIO" con sede in Montefalcone di Valfortore (Bn) C.da Fontana Iatella, PI e CF LLLNTN68S20F494Z numero REA BN-107356, nonché di "LOLLO ANTONIO" nato a Montefalcone di Valfortore (Bn) il 20.11.68 Codice Fiscale LLLNTN68S20F494Z

DELEGA per la procedura il dott. Michele MONTELEONE;

NOMINA Curatore Dr. Ivana Jamiceli - Morcone (Bn)

ORDINA al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori entro il termine perentorio di gg. 3 dalla notifica della presente sentenza, ed al curatore l'inizio immediato delle operazioni d'inventario di cui all'art. 841.f. e delle successive operazioni.

FISSA il giorno 04.06.2013 h. 10.00 per l'adunanza dei creditori nell'anzidetta cancelleria per l'esame dello stato passivo e per procedere, ai sensi dell'art. 40


L.F. alla nomina del Comitato dei Creditori, dopo aver sentito il curatore ed i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari sulle cose in possesso del fallito il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza per il deposito in cancelleria delle relative domande.

AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza da notificarsi al fallito a cura della Cancelleria.

E' provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2013.


Il Presidente Estensore
Dott. Michele Monteleone

Il Presidente Estensore
(Dott. Michele Monteleone)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 28 GEN. 2013

IL FUNZIONARIO CANCELLERIA

